

BOLLETTINO

DEL CENTRO STUDI DELL' I. N. A.

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: ROMA - VIA GREGORIANA, 41 - TELEFONO 64.043

SOMMARIO. — La Legge del 3 giugno 1940-XVIII n. 761. - Il testo della Legge. - Gli abbuoni sono proibiti. - L'Agente di Assicurazione. - Della natura giuridica dei « Prestiti su Polizze ».

La Legge 3 Giugno 1940-XVIII n. 761

Intitoliamo questo articolo con gli estremi della legge che porta « modificazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1923-I n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III n. 473, sull'esercizio delle assicurazioni private » perchè vogliamo che ogni produttore, ogni viaggiante, ogni agente sia in grado di citarla fin d'ora a chiunque cerchi, direttamente o furbescamente di evaderla, e di ottenere un abbuono.

La stessa legge dovrà essere costantemente ricordata, quando un qualsiasi elemento di produzione possa essere indotto nella tentazione di ammettere od effettuare lo storno o « distrazione » di una polizza vita già in vigore.

Ognuno si deve fin d'ora sentire comandato ad un rigoroso servizio di sorveglianza reciproca, tra tutti gli addetti alla produzione, in modo che nessuno possa più impunemente continuare nella malfamata pratica degli abbuoni e degli storni, dalla quale, come ognuno sa, derivano danni notevoli all'assicurato, al produttore, all'agente ed all'ente assicuratore, seppure una ingannevole parvenza può far credere sul momento di conseguire un immediato ed illusorio vantaggio, sempre seguito da gravi e reali danni per ogni organo assicuratore.

Basta infatti pensare, per l'assicurato, ai periodi di carenza per il rischio di guerra ed altri rischi speciali; per il produttore alla defraudazione ingiusta del suo compenso; per l'assicuratore alla volatilizzazione del portafoglio mai sufficientemente integrato dalla nuova incerta produzione.

La legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761, sotto lo scarno titolo che abbiamo sopra riportato, contiene la più sostanziale, la più vasta riforma del lavoro produttivo delle assicurazioni, perchè stabilisce un ferreo divieto alla dilagante consuetudine degli abbuoni e delle distrazioni dei contratti sulla vita, ponendo contestualmente in opera adatte innovazioni organizzative, con la comminatoria di gravi sanzioni a carico di chiunque conceda abbuoni e faccia distrazioni, nonchè di coloro che facilitino o comunque permettano tali operazioni.

Più precisamente la nuova legge contiene le seguenti fondamentali disposizioni:

- 1) *divieto per tutti gli assicuratori — imprese, agenti e produttori di qualsiasi categoria — di concedere abbuoni di provvigioni;*
- 2) *divieto di effettuare od ammettere distrazioni di assicurazioni sulla vita;*
- 3) *obbligo di liquidare le provvigioni di acquisto in due anni, corrispondendone 7/10 nel primo anno e 3/10 nel secondo, sempre che siano incassati i premi relativi alle prime due annualità del contratto.*

La legge è stata approvata, dopo vivaci ed esaurienti dibattiti, ai quali hanno preso parte i rappresentanti dell'Istituto Nazionale e delle associazioni sindacali delle aziende e dei lavoratori delle assicurazioni, nelle adunanze della Corporazione della Previdenza e del Credito, tenute il 19-20 febbraio 1937-XV ed il 14-15 luglio 1939-XVII, nonchè in numerose sedute del Comitato per le assicurazioni sociali e private.

E' vanto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni l'aver proposta alla discussione corporativa la soluzione di così importanti problemi, che già da molti anni, travagliavano la mente di quanti ritenevano improrogabile risanare il lavoro produttivo, minato seriamente dai pericolosi tarli degli abbuoni e degli storni, i quali ormai non lavoravano più di nascosto, ma sfacciatamente si appalesavano fin nella conclusione del più modesto contratto assicurativo.

E' inutile soffermarci a dire quale sia stato il danno che ne è derivato al prestigio delle operazioni assicurative. Va tuttavia ricordato come una tale rovina non possa essere riparata immediatamente, ma richieda una lunga, paziente condotta di onesto lavoro.

Soprattutto vogliamo ricordare come l'abbuono intisichisse disonestamente i sudati compensi dei produttori, i quali, travolti in una insensata gara di concessioni, al momento in cui concludevano il contratto, si lasciavano portar via, da un assicurato che non comprendeva di certo l'ingiustizia della sua azione, gran parte o tutte le provvigioni guadagnate.

Questo fatto interessava a tal punto i Lavoratori delle assicurazioni che, fin dal 1935, l'organizzazione sindacale dei produttori, preoccupata dall'increscioso dilagare degli abbuoni stipulò con la Federazione degli Agenti un accordo, che poi non ebbe seguito per l'assenza delle imprese, tendente ad abolire l'abbuono in ogni ramo assicurativo.

La legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761 appare ed è quindi a prima vista un provvedimento di tutela del lavoro: tutti gli organi produttivi perciò devono plaudire alla sua promulgazione.

Va tuttavia rilevato che la tutela dei produttori deriva in via diretta ed esclusivamente dal conseguimento del più alto fine che la legge in realtà si propone per un più onesto lavoro produttivo e per la più efficace protezione degli assicurati, i quali, tratti in inganno dalle lusinghe degli abbuoni e degli storni, restano sempre i maggiori danneggiati di certe deviazioni.

Tutti coloro che hanno l'onore di appartenere alla organizzazione produttiva dell'I.N.A. non hanno mai considerato i clienti come semplice oggetto della loro attività: sanno invece molto bene quante sagge cure e provvidenze

L'Istituto riserva alla grande famiglia dei suoi assicurati, dalla partecipazione agli utili alla assistenza sanitaria, e sono i più fervidi propagandisti di tali utili concessioni.

Perciò, con sicura fede e con fermo proposito di incrollabile volontà tutta l'organizzazione dell'Istituto accoglie la nuova legge fascista e si impegna a favorirne con ogni sua forza la più rapida e più completa attuazione dei principi in essa affermati, nella certezza che da essa deriveranno i più benefici effetti nello sviluppo della previdenza assicurativa e nella elevazione materiale e morale di quanti lavorano nelle assicurazioni.

FRANCESCO MELLI

Il testo della Legge

Modificazioni ed integrazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 906, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sull'esercizio delle assicurazioni private.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Al R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1. Art. 7. — Nel secondo capoverso la alinea c) modificato con R. decreto-legge 24 settembre 1923-I, n. 2272, è sostituito dal seguente:

a) nove membri, di cui uno in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista e gli altri scelti tra persone che abbiano dato prova di speciale competenza tecnica ed amministrativa ».

2. L'art. 15, modificato dal Regio decreto-legge 5 aprile 1925-III, n. 440, e dal R. decreto-legge 17 luglio 1931-IX, numero 1218, è sostituito dal seguente:

«Dagli utili annuali dell'Istituto nazionale si preleveranno:

a) una quota non inferiore al 10 per cento per la riserva ordinaria;

b) la quota destinata alla riserva di garanzia prevista dello statuto.

« Della parte rimanente, il 4,50 per cento sarà così ripartito:

a) il 0,75 per cento al Consiglio di amministrazione, nelle proporzioni che saranno stabilite dallo stesso Consiglio;

b) il 3,75 per cento al personale amministrativo e tecnico, nelle proporzioni e con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione.

« Degli utili residuali una metà potrà eventualmente essere devoluta ai sensi dell'art. 8 a titolo di partecipazione agli assicurati diretti, nonchè alle singole compagnie private per la parte dei rischi da esse ceduta a mente del successivo art. 24, l'altra metà sarà versata al Tesoro dello Stato ».

3. Art. 24 - a) ai capoversi 5, 6 e 7, sono sostituiti i seguenti: « La cessione è fatta verso una corrispondente aliquota del premio del primo anno risultante dalla polizza di assicurazione depurata della quota parte delle spese di acquisizione.

« Negli anni successivi l'aliquota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà depurata della quota parte delle spese di incasso.

« La misura del rimborso delle spese di acquisizione e delle spese di incasso e le eventuali successive revisioni della misura stessa saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, sentito il parere della Corporazione della previdenza e del credito.

« Nella prima attuazione della predetta norma la nuova misura di rimborso delle

spese di acquisizione e di incasso sarà stabilita con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze e sarà applicata con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1939-XVII ».

b) Dopo il capoverso settimo è aggiunto il seguente:

« L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a corrispondere alle singole imprese private, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, sulle quote dei rischi ad esso cedute, una partecipazione agli utili di bilancio pari alla quota che l'Istituto attribuisce ai propri assicurati, con l'obbligo da parte delle imprese di destinare tale provento all'assegnazione di una partecipazione agli utili a favore dei propri assicurati per un importo globale non inferiore a quello ad esso corrisposto dall'Istituto nazionale allo stesso titolo, secondo un piano che ogni impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni ».

Art. 2. — A tutti gli organi addetti al servizio esterno o interno degli enti autorizzati all'esercizio dell'assicurazione sulla vita umana, nel Regno d'Italia, nei territori dell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo ed agli agenti ed intermediari di assicurazione sulla vita di qualsiasi categoria, è vietato di abbuonare direttamente o indirettamente all'assicurato o ai contraenti dell'assicurazione, integralmente o in parte, la provvigione di acquisto.

È vietato agli assicuratori di concedere, direttamente o indirettamente, a favore dell'assicurato o dei contraenti della assicurazione, abbuoni per l'acquisizione di assicurazioni sulla vita.

Sono del pari vietati gli abbuoni anche se fatti sotto forma di doni, di merci od oggetti, salvo che si tratti di doni di irrilevante valore.

Art. 3. — Nel primo anno di assicurazione, a partire dal 1942, è fatto divieto agli enti assicuratori di liquidare a favore degli organi produttori più dei sette decimi della provvigione di acquisto; i restanti tre decimi sono liquidati nel secondo anno di assicurazione, commisurando in ogni caso la liquidazione alle rate di premio incassate.

Per l'anno 1940, tale proporzione sarà rispettivamente di nove decimi e di un decimo, nel 1941 di otto decimi e di due decimi.

Art. 4. — Sono escluse dal frazionamento di cui all'articolo precedente le provvigioni di acquisto che non superino complessivamente per lo stesso affare il 40 per cento del premio di primo anno, o che si riferiscano in cifra assoluta a contratti di importi non superiori alle lire 10.000 nonchè quelle relative ad assicurazioni a premio unico, ad assicurazioni collettive e popolari e ad assicurazioni a carattere speciale, come quelle combinate con sottoscrizioni a titoli statali, o ad altre forme straordinarie.

Per l'anno 1940 il limite citato di lire 10.000 sarà di L. 20.000 e per l'anno 1941 di L. 15.000.

Art. 5. — La provvigione di acquisto che l'Istituto nazionale delle assicurazioni deve corrispondere alle imprese private sulle quote ad esso a norma dell'art. 24 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è dall'Istituto liquidata integralmente nel primo anno alle imprese, ma queste, sulle polizze che fossero stornate nel secondo anno (escluse quelle di cui al precedente art. 4) sono tenute a restituire all'Istituto, all'atto dello storno, il 15 per cento delle provvigioni percepite, commisurato al *pro rata* dei premi stornati del secondo anno, trattenendo la differenza a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute.

Per la produzione dell'anno 1940 tale percentuale è limitata al 5 per cento mentre per quella del 1941 è stabilita nel 10 per cento.

Art. 6. — Le persone comunque addette al servizio degli istituti assicuratori, ai sensi dell'art. 2, che violano le disposizioni sul divieto degli abbuoni, sono soggette ad una pena pecuniaria in misura non superiore al triplo dell'importo della intera provvigione di acquisto spettante sull'affare che ha dato origine all'infrazione.

La stessa pena è comminata alle persone suddette anche quando abbiano soltanto agevolato il compimento delle violazioni ovvero ne abbiano ostacolato l'accertamento.

In caso di nuova violazione compiuta entro il periodo di 12 mesi dalla precedente, oltre all'applicazione della pena pecuniaria, sarà emessa una formale diffida contro il trasgressore ed una ulteriore infrazione verificatasi entro i 12 mesi successivi costituirà giusta causa per la revoca del mandato nei confronti degli

agenti e per il licenziamento o per la cessazione di ogni rapporto anche occasionale, negli altri casi.

Il personale revocato o licenziato non potrà essere assunto per la durata di un anno da alcun altro ente assicuratore per il servizio delle assicurazioni nel ramo vita e le relative trasgressioni sono passibili della pena pecuniaria prevista nel successivo art. 7.

Art. 7. — Nei casi in cui la violazione delle disposizioni sul divieto degli abbuoni sia commessa da un ente assicuratore, è applicata a carico del suo legale rappresentante una pena pecuniaria fino al massimo di L. 10.000.

Identica pena può essere inflitta nei casi in cui a carico dell'ente sia accertata una infrazione all'obbligo del frazionamento della provvigione.

Art. 8. — Agli enti assicuratori è fatto obbligo di non ammettere nè effettuare distrazioni di assicurazioni sulla vita e di cooperare vicendevolmente per impedirle.

Sussiste atto di distrazione:

a) quando siano state emesse sulla vita della stessa persona entro il periodo di sei mesi due polizze da due diversi enti assicuratori e venga perfezionata soltanto la polizza emessa dall'ente che, in ordine di tempo, è stato il secondo ad effettuare la visita medica dell'assicurando, e, qualora si tratti di assicurazione senza visita medica, dall'ente che ha ottenuto la firma della relativa proposta dopo l'altra impresa;

b) quando venga sospeso il pagamento dei premi di una polizza di assicurazione sulla vita e, nei sei mesi che precedono o nei nove mesi che seguono la scadenza del primo premio rimasto insoluto, venga conclusa presso un'altra impresa una nuova assicurazione sulla vita della stessa persona.

In ogni caso se la seconda assicurazione è fatta per un importo diverso da quello della prima si ha distrazione per l'importo inferiore.

La riattivazione di una polizza entro due anni dalla scadenza del primo premio rimasto insoluto non costituisce distrazione a danno di altro ente al quale l'assicurato abbia nel frattempo presentato altra proposta e col quale abbia stipulato altro contratto.

Art. 9. — Contemporaneamente alla proposta di assicurazione gli enti assicu-

ratori devono far dichiarare al contraente mediante apposito questionario: a) se egli abbia in corso od in attesa di perfezionamento altre assicurazioni sulla vita; b) se abbia sottoscritto altre proposte di assicurazione sulla propria vita negli ultimi sei mesi; c) se con l'assicurazione proposta egli non intenda sostituire alcune delle assicurazioni in corso; d) se egli non abbia tralasciato di pagarne i premi entro gli ultimi nove mesi precedenti la data della proposta.

La proposta può essere accettata solo quando la risposta al questionario sia nettamente tale da escludere una distrazione.

Il contraente è responsabile dei danni che possono derivare all'Istituto assicuratore dalle dichiarazioni da lui rese, qualora queste non risultino conformi a verità.

Art. 10. — Entro un anno dalla data di scadenza del primo premio rimasto insoluto, l'ente assicuratore ai cui danni fosse avvenuta la distrazione, ha diritto di ottenere che l'ente distraente si adoperi affinché l'assicurazione distratta rimanga in vigore, utilizzando a tale scopo il premio o i premi da esso incassati. Qualora l'assicurato non consenta alla stipulazione o alla continuazione dell'assicurazione presso l'ente che ha subito la distrazione, l'ente distraente è passibile di una pena pecuniaria non inferiore all'importo del premio del primo anno incassato dallo stesso ente distraente per il capitale assicurato distratto, al netto della quota ceduta all'Istituto nazionale delle assicurazioni nei casi di cessione legale.

Art. 11. — Il produttore o l'agente che abbia commessa una distrazione a danno di un altro ente, è passibile di una pena pecuniaria non inferiore all'importo della provvigione di acquisto o degli altri compensi assegnatigli sotto qualsiasi forma per l'affare che ha determinato l'infrazione, nonchè delle compartecipazioni liquidate per l'affare stesso al personale di acquisizione e di organizzazione.

Le disposizioni contenute nel presente articolo e nell'art. 6 si applicano anche ai produttori occasionali.

Art. 12. — Le violazioni delle precedenti norme sul divieto degli abbuoni, sul frazionamento delle provvigioni e sulla

distrazione del portafoglio sono accertate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 13. — I provvedimenti demandati dalla presente legge al Ministero delle corporazioni, sono emanati previo parere di una Commissione istituita con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in seno alla Corporazione della previdenza e del credito. Tale Commissione, presieduta da uno dei rappresentanti del Partito Nazionale Fascista in seno alla Corporazione stessa, è composta di due membri designati dalla Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici, di un membro designato dalla Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione, e di un membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, scelti tra i consiglieri, effettivi o aggregati, appartenenti alla Corporazione della previdenza e del credito.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle corporazioni.

Art. 14. — I provvedimenti sono emessi mediante decreto contenente: 1) la generalità del trasgressore; 2) la enunciazione del fatto e della norma di legge violata; 3) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione; 4) la data e la sottoscrizione del Ministro.

Quando i provvedimenti sopra indicati si riferiscono ad operazioni compiute da imprese nei territori dell'Africa italiana, devono essere emanati di concerto col Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 15. — Contro il provvedimento del Ministro per le corporazioni è ammesso reclamo alla Corte d'appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato al Ministero delle corporazioni nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Ministero trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in Camera di consiglio sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetta ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte d'appello, al Ministero delle corporazioni per l'esecuzione.

Art. 16. — Il decreto del Ministro per le corporazioni contro il quale non sia proposto appello e quello definitivo della Corte d'appello di Roma sono eseguibili:

a) nel Regno a cura dell'Intendenza di finanza con l'osservanza del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici, dei proventi di derivazione pubblica e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639;

b) in Libia a cura del direttore degli affari di finanza del Governo con l'osservanza delle disposizioni del R. decreto 17 maggio 1937-XV, n. 1326, relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle tasse sugli affari e di altri proventi;

c) nell'Africa Orientale Italiana a cura del direttore degli affari economici e finanziari dei singoli Governi, con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Governatore dell'Eritrea 20 febbraio 1922, n. 3887, contenente istruzioni per l'applicazione della tassa sugli affari in Eritrea.

Art. 17. — Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo alle modifiche necessarie per il loro coordinamento, le disposizioni della presente legge con quelle dei decreti legge 29 aprile 1923-I, n. 966, 2 settembre 1919, numero 1759, 26 ottobre 1933-XI, n. 1598, 12 luglio 1934-XII, n. 1290, nonché delle successive disposizioni modificative ed integrative.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - RICCI - CIANO - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL.

Gli abbuoni sono proibiti

L'interesse pratico che ha la legge del 3 giugno 1940, ci consiglia di scendere ad un esame particolareggiato di tutte le disposizioni in esse contenute; riguardanti la disciplina della produzione assicuratrice.

Diciamo subito che il nuovo provvedimento si collega direttamente con la legge fondamentale delle assicurazioni, emanata dal Governo Fascista nell'anno 1° il 29 aprile 1923.

Questo fatto ha una importanza morale ed organica in quanto innesta sulle norme tecnico finanziarie emanate nel 1923, le nuove disposizioni che concernono quasi esclusivamente la disciplina del lavoro di produzione.

Segno è questo che è stato finalmente, ma autorevolmente, riconosciuto che, per il corretto funzionamento delle Imprese assicuratrici, non basta porre in atto le cautele previste per la costituzione delle riserve matematiche e per la formazione dei bilanci, le quali servono a dare una solidità finanziaria all'assicuratore, se il lavoro di produzione dovesse continuare a svolgersi in quella deplorabile anarchia che ha generato e diffuso la malsana consuetudine di concedere abbuoni agli assicurati e di trasferire contratti in vigore da una Impresa ad un'altra.

Per sostenere infatti la lotta a base di abbuoni gli assicuratori erano costretti a largheggiare sempre più nella misura delle provvigioni, raggiungendo costi di produzione elevatissimi, i quali malgrado ogni cautela delle leggi fin qui in vigore, rischiavano di mettere in serie pericolo anche la solidità finanziaria dell'Impresa.

Si deve inoltre realmente riconoscere come i ripetuti aumenti di provvigioni non andassero quasi mai a beneficio dei produttori, i quali, in collaborazione con gli Agenti ed anche con le Imprese emananti s'adopravano malamente e disperdere i propri guadagni in una infinità di ruscelli e rivoletti nascosti o da nascondersi, che attraverso abbuoni e storni portavano in dono a terzi quello che era su-

data retribuzione di lavoro o disponibilità per creare una più fattiva organizzazione.

Questa insana pratica era talmente diffusa che di rado anche un modesto produttore poteva concludere l'affare, senza sentirsi domandare un abbuono sulle sue provvigioni.

Oggi la Legge proibisce l'abbuono, mezzo essenziale per trasferire un contratto in vigore da una Impresa ad un'altra. Per rendere più efficace il divieto, prima di comminare le sanzioni adatte, la legge tende a creare la impossibilità economica dell'abbuono, lasciando disponibili nel primo anno soltanto i sette decimi delle provvigioni consuete. Si protegge in questo modo la tranquillità degli assicurati ed il lavoro degli assicuratori, sia che si tratti dei mezzi di vita dei produttori, sia che si abbia riguardo al portafoglio dell'Impresa.

Fatta questa premessa, passiamo ad esaminare il testo della legge, la quale, dopo aver modificato all'articolo 1 alcune disposizioni relative ai rapporti fra Istituto Nazionale delle Assicurazioni ed Imprese private, incomincia nell'art. 2 a disciplinare il lavoro di produzione col divieto degli abbuoni.

Preghiamo il lettore di tener presente il testo della legge integralmente riprodotta nelle pagine precedenti.

Gli abbuoni ed i regali

L'art. 2 non si sofferma ad una definizione dell'abbuoni, chè non ve ne è certo bisogno, ma riconosce come esso normalmente venga concesso « direttamente » ed « indirettamente »; « integralmente o in parte », « all'assicurato o ai contraenti ».

L'ultimo capoverso di detto articolo è dedicato agli abbuoni mascherati con la veste del regalo.

Non è utile ricordare qui come si fosse creata l'abitudine al regalo che andava dalla elegante penna stilografica al sopramobile e finanche ai viaggi, completamente spesati, in capitali estere.

Malgrado i diversi accorgimenti attraverso i quali si faceva ricadere il prezzo di questi regali sulle provvigioni, il loro costo veniva a gravare notevolmente sulle retribuzioni del produttore.

D'altra parte l'offerta continua e sfacciata di donativi che spesso facevano bella mostra in sfarzose vetrine, non acquistava certo credito e fiducia per le operazioni assicurative, perchè ricordava troppo vivacemente i premi promessi agli acquirenti di merci poco apprezzate e talvolta avariate.

Il regalo, che d'oggi in poi può essere fatto all'assicurato, deve essere di valore limitatissimo, o meglio, addirittura « irrilevante » come dice la legge.

Il calendario, il foglio di carta assorbente, l'agenda e simili sono più che sufficienti a ricordare al cliente il nome e l'indirizzo dell'assicuratore, al quale egli deve una certa gratitudine perchè da lui è stato indotto a concludere un utile contratto.

Non si capisce la situazione contraria: che cioè il produttore debba essere grato all'assicurato.

Si è mai visto un negoziante di buone merci far doni agli acquirenti?

Quando ciò avvenisse il più tardi dei clienti riterrebbe migliore e più utile una diminuzione del prezzo, invece di un regalo, che, il più delle volte, non serve a nulla.

Riassumendo: gli abbuoni sono proibiti, quando sono concessi direttamente o indirettamente agli assicurati od ai contraenti, anche se fatti sotto forma di doni, di merci ed oggetti, salvo che si tratti di regali di irrilevante valore.

A chi si riferisce questo divieto?

Il divieto si riferisce:

1) A tutti gli organi addetti al servizio esterno ed interno degli Enti autorizzati all'esercizio della assicurazione sulla vita; cioè a qualsiasi dipendente o collaboratore dell'Imprese, appartenente al personale amministrativo o produttivo delle Sedi centrali o delle Filiali.

2) Agli Agenti ed intermediari di qualsiasi categoria.

Questa specificazione è necessaria ed utile, perchè l'autonomia di cui godono gli Agenti in appalto ed alcune categorie

di produttori (come ad esempio quelli contemplati alle categorie 4^a e 5^a dei contratti Collettivi dei Produttori: liberi di piazza ed occasionali) potrebbero far ritenere che essi possono non essere compresi nella qualifica di organi dell'Imprese.

3) Agli assicuratori e cioè alle Imprese impersonalmente o a chiunque non sia nelle precedenti elencazioni.

Nessuno quindi può sottrarsi al divieto che ha rigorosamente pieno vigore nei territori del Regno d'Italia, dell'Africa Italiana, e delle Isole Italiane dell'Egeo; in tutte le terre quindi dove vigono e sono rispettate le leggi fasciste.

Le pene per i contravventori

Chi contravviene al divieto degli abbuoni incorre nelle particolari sanzioni previste agli art. 6 e 7 della Legge.

Chiunque concede un abbuono è soggetto ad una pena pecuniaria, non superiore al triplo della intera provvigione di acquisto spettante sull'affare per il quale fu concesso l'abbuono. Non solo, ma la stessa pena è comminata per le persone addette al servizio degli Istituti Assicurativi, quando esse abbiano soltanto agevolato l'abbuono o abbiano frapposti ostacoli all'accertamento della violazione perpetrata.

Il legislatore, ha voluto con questa norma eliminare ogni possibilità di palleggiamento di responsabilità, colpendo in egual modo tanto chi concede l'abbuono, quanto chi lo favorisce nella violazione della legge o nello ostacolare gli accertamenti messi in atto per appurare le responsabilità.

Non vi deve essere dunque omertà o tanto meno timore di nuocere a chi ha male oprato.

Chi concede un abbuono infatti non solo si rende colpevole della infrazione alle precise norme di legge, ma danneggia la compagine di lavoro che promuove la produzione di nuovi contratti. E pertanto, poichè il divieto degli abbuoni è una necessità morale degli assicuratori si rende immeritevole di qualsiasi riguardo possa essere sentita a favore di chi, per aver mancato, soggiace alla prevista pena per quanto dura essa sia.

Tutti coloro che temono di esser chia-

mati per gli accertamenti di violazione alla legge, dovranno far sempre utile opera di persuasione per distogliere chicchesia dal commettere infrazioni al divieto degli abbuoni di provvigione.

Se ad una concessione di abbuoni segue altra violazione della legge, entro il periodo di dodici mesi, per la seconda infrazione, verrà applicata la pena pecuniaria già prevista e per di più la persona responsabile sarà formalmente diffidata, per modo che, verificandosi una ulteriore infrazione nei dodici mesi successivi, il responsabile potrà esser dimesso.

Per gli Agenti questa ulteriore infrazione costituirà giusta causa per la revoca; per gli altri sarà motivo di licenziamento o di cessazione di ogni rapporto anche occasionale.

Il peso di queste sanzioni viene aggravato dall'ultimo capoverso dell'art. 6, il quale stabilisce che chiunque abbia in tal modo perduto il posto, per revoca o licenziamento, non potrà essere assunto da nessun'altro ente assicuratore per la durata di un anno.

L'impresa o ente che, contravvenendo a tale disposizione assuma entro il periodo di un anno, personale revocato o licenziato, è passibile di una pena pecuniaria non superiore a L. 10.000, a carico del suo legale rappresentante.

Identica pena è comminata all'art. 7, nel caso in cui la violazione del divieto degli abbuoni sia commessa da un Ente assicuratore.

Queste sono le disposizioni date dalla legge per metter fine alla dannosa pratica degli abbuoni:

un divieto tassativo esteso a tutti coloro che si dedicano alle assicurazioni vita in tutte le terre dell'Impero fascista;

sanzioni gravi dal punto di vista economico e, direi quasi, più pesanti per l'esercizio della attività professionale.

Tuttavia chiunque abbia senso di dignità, più che per il timore delle sanzioni deve astenersi dal violare la legge e dal permettere che altri ne infranga le norme, per l'alto valore morale che il divieto degli abbuoni contiene in sè.

La dignità professionale degli assicuratori, il rispetto e la difesa degli assicurati rafforzano il divieto di legge con l'imposizione di un religioso dovere di onesto lavoro.

GIOVANNI GALANTI

L'Agente di Assicurazione

Molti credono ancora che la professione di Agente d'Assicurazione rappresenti l'ultimo rifugio dei naufraghi della vita.

Infatti, quando l'assicurazione cominciò a prender piede ed espandersi, spesso le Compagnie non reclutavano gli Agenti fra il fior fiore della società e spesso, quando un giovane non riusciva negli studi o in altri impieghi possibili, i genitori — prima di ricorrere alla soluzione estrema, quella cioè di farlo emigrare in America a cercar fortuna — tentavano di farne un Agente di assicurazioni.

Per buona sorte quel tempo passò e le Compagnie non tardarono a convincersi che, reclutando gente siffatta, non provvedevano certamente ai loro interessi.

Oggi, esse praticano una rigida e severa selezione del personale di Agenzia e coloro che sono preposti alla produzione spendono gran tempo ad istruire gli elementi destinati a formare i quadri.

E' risaputo che è più facile farsi una cattiva reputazione che perderla e, purtroppo, v'è ancora molto da fare per riabilitare davanti all'opinione pubblica la professione di Agente.

La professione di Agente è sicura. — La scelta di un'occupazione è il problema dal quale dipende l'avvenire dei giovani ed è necessario trovarne una che dia affidamento di durare fino alla tarda età.

Certe industrie spariscono ed i disgraziati che vi erano occupati son gettati sul lastrico; le invenzioni, le scoperte cambiano continuamente l'aspetto della vita economica ed ogni nuovo processo di lavoro porta via il pane a quanti si erano specializzati nel vecchio.

L'assicurazione sulla vita offre, invece, un'eccezionale garanzia di durata.

Essa risponde a veri e propri bisogni, che da secoli non han subito cambiamenti, perchè rientrano nei nostri istinti fondamentali e che sono: la protezione della propria famiglia e di noi stessi contro le avversità e la morte.

Proprio in questo sta il carattere di necessità sociale dell'assicurazione vita e da questo si desume che essa rappresenta uno dei più sicuri rami dell'attività economica di una nazione.

Dobbiamo anche aggiungere che l'istituzione delle Agenzie rimarrà sempre viva e vitale e tutti i tentativi che nelle varie epoche furon fatti per levar di mezzo l'Agente intermediario riuscirono disastrosi, perchè una Compagnia è solida, forte e stimata se ed in quanto possiede Agenti, capaci ed onesti.

La professione d'Agente non richiede grandi spese. — Varie e molteplici sono le strade che si aprono davanti ai giovani che dispongono di mezzi e possono avere libera scelta fra le professioni libere; come, se apportheranno capitali, verranno accolti a braccia aperte dalle più diverse aziende industriali.

Ma gli studi costano: basta riflettere a quanto possono spendere un medico, un ingegnere, un avvocato o un architetto prima di guadagnare tanto di che vivere. Avviene anche che, pei posti ottenuti mediante il versamento di fondi, i guadagni non sono, spesso, in rapporto al capitale impiegato.

Ma per diventare Agente non v'è bisogno di disporre di gran denaro e questa è già una fortunata eccezione alla regola. Non è necessario affatto affrontare studi costosi, perchè qualche mese di pratica, una preparazione teorica attraverso scuole specializzate, una buona dose di energia e di fede nel successo, sono sufficienti a crearsi una situazione ed un avvenire.

La professione di Agente è solida e remunerativa. — Spendere tutta una vita dietro ad una nobile idea è la più grande soddisfazione che un Agente possa trovare, anche perchè è pago del suo lavoro, che gli dà conforto morale e materiale ed anche se i capelli diventan bianchi, esso potrà rimanere tranquillo al suo posto. L'esperienza lo avrà reso maturo ed egli continuerà a coltivare la sua clientela e lavorerà come e quanto desidera.

La professione d'Agente è bella ed attraente. — Essa, infatti, rappresenta una posizione libera ed indipendente, molto diversa da quella degli impiegati d'ufficio ad ore fisse, perchè l'Agente è arbitro di lavorare ovunque, in mezzo alle classi sociali che stima e comprende; e poichè l'assicurazione Vita si adatta a tutte le categorie, l'Agente sceglierà quella nella quale le sue attitudini e le sue relazioni gli garantiscono il maggior successo.

Il suo avvenire è nelle sue mani e dipende soltanto da lui; e così potrà arrivare a crearsi una magnifica posizione, senza che la sua responsabilità e le sue cure diventino troppo pesanti.

E la professione in sè stessa non è affatto monotona, perchè l'Agente vede medici, notai, industriali, impiegati, operai e discute con essi dei loro affari; sviluppa la sua iniziativa e trova metodi originali di presentazione. Getta le prime basi di un affare e lo porta a compimento. Egli non è una qualunque rota del carro, ma un organo indipendente e conosce tutte le gioie di colui che, con la sua iniziativa e la sua presenza di spirito, conduce a buon fine un affare.

Qualità necessarie all'Agente. — L'Agente ha da essere, prima di tutto, un uomo socievole, che trova gusto a praticare i suoi simili ed a stringere relazione con essi. Deve sapere accattivarsi il suo interlocutore, entrare nel suo modo di vedere, adottare i suoi modi di esprimersi.

L'immaginazione è una delle sue doti principali, perchè l'Agente si figura la vita dell'assicurando e fa brillare davanti ai suoi occhi gli studi pagati del figlio che ha da nascere, le gioie d'una vecchiaia che non avrà preoccupazioni finanziarie, la tranquillità e la sicurezza che procura alla famiglia ed a sè stesso una polizza d'assicurazione Vita.

Da buon psicologo, egli conosce le debolezze umane e conduce la discussione in modo da evitare urti.

Io mi ricordo d'aver assistito ad un colloquio fra un Agente ed un cliente. I suoi argomenti cominciavano sempre così: — Ammettiamo che Voi moriste... — Tutte le volte che quel verbo tornava a galla — e vi tornava spesso! — io vedevo l'assicurando rabbuiarsi in faccia e, alla fine, seccato, tronco bruscamente la conversazione. Un Agente psicologo sa benissimo che gli uomini non amano sentir parlare della propria morte e soltanto citando esempi e facendo morire gli altri, l'Agente abile può attirare l'attenzione del suo interlocutore sulle conseguenze economiche del suo decesso.

Psicologo ed anche pieno di tatto deve esser l'Agente, perchè, per potersi trovare in grado di dar consigli, deve conoscere la situazione finanziaria e le responsabilità del candidato.

Può attingere informazioni sommarie dai pubblici uffici e da qualche agenzia di affari, ma per addentrarsi in un argomento tanto delicato occorre gran tatto e basterebbe un nonnulla per mandar tutto a monte, perchè la gente non ama che si metta il naso nei suoi affari.

Se l'Agente ha un temperamento energico e pieno di risorse, nel corso della discussione dovrà seguire il suo interlocutore in tutte le sue digressioni per poter poi ricondurlo abilmente su ciò che deve esser discusso.

C. B.

Della natura giuridica dei «Prestiti su Polizze»

Da tempo si discute per sapere se gli anticipi su Polizze Vita siano veramente prestiti e la cosa in sè è tutt'altro che inutile perchè presenta conseguenze d'interesse pratico a seconda dell'interpretazione che le si dà.

Avviene spesso che un assicurato abbia momentaneo bisogno della somma disponibile di una sua polizza Vita (riserva) e potrebbe, a norma delle condizioni contrattuali, domandarne il riscatto, ma non lo fa perchè in tal modo annullerebbe l'atto di previdenza.

Chiede allora ed ottiene un anticipo, pressochè uguale ad un riscatto parziale, ma gli rimane la facoltà di restituire alla Compagnia la porzione di premio che deteneva e che invece si è fatta restituire.

Vien convenuto un interesse annuo che sarà pagabile insieme al prestito.

Quest'operazione si chiama *anticipo su polizza*. Riscatto e anticipo rappresentano, quindi, due modalità della stessa operazione.

Le Compagnie qualificano spesso e qualificano talvolta ancora come prestiti gli anticipi sulle polizze e questo è un errore.

Ci piace riferire quel che scrive sull'argomento P. Dupuich nel suo eccellente trattato: *L'Assicurazione Vita*.

« La controversia non ha soltanto un interesse puramente teorico, ma offre invece un interesse pratico di prim'ordine. Gli anticipi su Polizze rappresentano, nel bilancio delle Compagnie, una cifra notevolissima.

Taluno ha creduto ravvisare in questa operazione un vero e proprio prestito su pegno, mentre si tratta di un semplice pagamento in conto, al quale conviene rigorosamente il nome di anticipo. Basta, in-

fatti, per rendersene persuasi di riflettere al meccanismo di questa operazione.

Vi si vede, di primo acchitto, un anticipato pagamento della riserva, pagamento imputabile sulla somma che dovrebbe esser pagata al termine normale del contratto. Ora, un esborso che costituisce un pagamento anticipato, non è un prestito. Quando un principale, che ha convenuto di pagare a mese un suo dipendente, gli avrà dato una somma in conto dello stipendio, gli avrà fatto un anticipo e non un prestito.

Quando un proprietario, che ha convenuto di pagare ad immobile finito il suo capomastro, gli versa, durante la costruzione, un acconto proporzionale al lavoro fatto, nessuno potrebbe dire che gli ha fatto un prestito.

Quando un negoziante, che ha rilasciato al suo creditore un effetto a mesi, consente di versargli parte della somma, durante quel periodo, avrà dato un anticipo, non già un prestito.

Si è invocata, come prova dell'esistenza di un prestito, la convenzione d'interessi che sempre accompagna l'anticipo su polizza. Questo è un errore, perchè l'interesse convenuto non rivela affatto un prestito, perchè possono esservi interessi senza prestiti, come prestiti senza interessi.

Corrono sempre interessi ogni qualvolta una persona si trova privata di un valore che avrebbe potuto fruttare in mano sua; e questo è senza dubbio, il caso del prestito, ma è altresì il caso del semplice anticipo, del credito, del ritardato pagamento ecc.

D'altra parte, l'interesse è sì poco legato al prestito che il Codice Civile distingue il « prestito semplice » dal « prestito ad interesse ».

Quindi, non v'è nulla di più facile che di giustificare la corresponsione di un'interesse, in materia di anticipo sopra polizza, senza ricorrere all'idea del prestito.

Purchè gli interessi convenuti non superino il tasso legale di capitalizzazione applicabile alle operazioni di assicurazione, il servizio di un interesse si riduce ad un ristorno.

Anche più alto di questo tasso, l'interesse si giustifica senza che si debba parlar di prestito, per la semplice nozione d'indennizzo: dovendo l'assicurazione funzionare a profitto dell'assicurato, durante un periodo di tempo più o meno lungo, senza il soccorso della riserva, unicamente coi fondi dell'assicuratore, egli si arricchirebbe, ai danni di quest'ultimo, dell'importo dello sconto, se non glielo rimborsasse.

Se la convenzione di un interesse è indifferente a determinare la natura dell'anticipo su polizze, vi si trova, per contro, un'altro dettaglio che si riferisce esclusivamente all'idea di prestito.

V'è qualcosa che appartiene « all'essenza » del contratto di prestito: è quella che il Codice Civile definisce « l'obbligo di restituzione » e non si concepisce un prestito a rimborso facoltativo.

Ora, in materia di anticipo su polizze, l'obbligo del rimborso costituisce un'eccezione talmente rara che se ne conoscono ben pochi casi.

Per regola generale, la Compagnia che fa un anticipo su polizza, non esige affatto che l'assicurato si obblighi al rimborso.

Qui sta il nocciolo della questione.

L'assicurato consente alla risoluzione del contratto (sotto la normale forma del definitivo riscatto) se cessa il pagamento

dei premi e degli interessi; ma non si assume l'obbligo di restituire all'assicuratore la somma che gli fu anticipata.

E', dunque assolutamente impossibile di considerare come prestito l'anticipo.

In ogni caso, quand'anche, per eccezione, fosse un prestito, non potrebbe mai parlarsi di prestito su pegno.

E' ben vero che l'assicuratore, accordando l'anticipo, esige, come garanzia, che gli venga consegnata la polizza; ma ciò non significa che la riceva in pegno, perchè, nel modo che ogni anticipo non è prestito, ogni garanzia non è pegno.

Se la Compagnia si fa depositare la polizza, lo fa per un elementare sentimento di precauzione e non già perchè, come in materia di pegno, la detenzione della polizza possa assicurare il ricupero dell'anticipo (ricupero che la convenzione non le permette d'esercitare); ma è per non lasciare in circolazione un titolo che già è stato oggetto di pagamento parziale.

Il pegno ha per oggetto di conferire al creditore il diritto di far vendere la cosa pignorata, se il debitore non paga.

Niente di simile nel caso di liquidazione d'un avanzo su polizza. La Compagnia, che è la debitrice del suo assicurato, non pensa neppure lontanamente ad espropriarlo, come se fosse una creditrice e non si cura nè di far vendere, nè di farsi attribuire in pagamento la polizza, che è lo sfruttamento del proprio debito. Invece, riscattando d'ufficio il contratto, in conformità alla convenzione è lei che paga all'assicurato il saldo della riserva dovutagli, deduzione fatta, bene inteso, dell'anticipo fattogli.

Come si vede, la situazione è diametralmente opposta... ».

P. D.



I diplomati del XIV Corso di perfezionamento

Da sinistra a destra: Buonfiglio, Prudenzano, De Donato, Pullini, Segatta, Ortolani

Direttore: FRANCESCO MELLI - Direttore Responsabile: GIOVANNI GALANTI

Tipografia Sallustiana (S. A.) — Roma — Piazza Grazioli N. 6 — Telefono 65-173



Corporate Heritage
& Historical Archive